

*Elf Atochem, Crion, Sapio, Agip Petroli, Esso Italiana, Api, Ausimont, Montefibre, San Marco Petroli, Decal, Agip gas, Ambiente S.p.A., Esercizio Raccordi ferroviari, Ente Zona industriale di Porto Marghera. Nell'Accordo, pubblicato nel precedente numero dei "Quaderni trimestrali", sono affrontate le questioni relative a: "Le azioni di risanamento e tutela dell'ambiente"; "Gli investimenti e la salvaguardia dell'occupazione"; "Le procedure autorizzatorie e i controlli". Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, qui pubblicato, rende operativo tale Accordo di programma*

Decreta

*Art. 1*

È approvato l'Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera (d'ora in avanti: Accordo), sottoscritto a Roma, presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in data 21 ottobre 1998, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dal Ministro dell'Ambiente, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dal Ministro dei Lavori Pubblici, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dall'Autorità Portuale di Venezia, dalle Parti sociali e dalle Aziende firmatarie dell'Accordo.

*Art. 2*

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto formalizza con proprio decreto la com-

posizione del Comitato di Sorveglianza di cui al punto 3.2.b dell'Accordo ai fini della sua attuazione, sulla base delle designazioni effettuate dai soggetti firmatari di cui al comma 1 del presente decreto.

*Art. 3*

La Giunta regionale del Veneto approva con propria deliberazione il Regolamento per il funzionamento della Conferenza di Servizi. Tale Conferenza, sulla base di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447, opera relativamente a tutte le autorizzazioni necessarie per gli interventi previsti nell'Accordo, compresi i pareri di competenza della Commissione di Salvaguardia per Venezia.

## COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI ROSOLINA, REGIONE DEL VENETO, MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 10 MARZO 1999<sup>9</sup>

Il Comune di Chioggia, il Comune di Rosolina, la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia

preMESSO

- che il Magistrato alle Acque di Venezia, nell'ambito degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna provvede a realizzare le opere di difesa dei litorali.

In tale quadro operativo, lo stesso Ente ha programmato, progettato e sta già realizzando gli interventi di difesa dei litorali di Sottomarina e Isola Verde;

- che per l'esecuzione dei predetti interventi è prevista la realizzazione di pennelli in scogliera fino alla batimetria di -1,5 ml s.l.m. sulla sponda sinistra del Brenta e sulla sponda sinistra dell'Adige;
- che il Magistrato alle Acque ravvisa la necessità di allontanare il deflusso dei due fiumi per evitare l'entrata in laguna, attraverso la bocca di Chioggia, di acqua dolce inquinata, soprattutto durante il periodo estivo in cui il rischio di crisi anossiche in laguna è più elevato;
- che il Comune di Chioggia ha individuato nella posa in opera e successiva rimozione

di palancole alla foce dei fiumi, durante il periodo estivo, l'intervento idoneo a convogliare al largo le acque dolci inquinate al fine di garantire la balneabilità delle spiagge di Sottomarina e Isola Verde;

- che per le sopra riferite ragioni sia il Comune di Chioggia, sia il Comune di Rosolina, sia la Regione del Veneto, che il Magistrato alle Acque hanno allocato finanziamenti destinati alla realizzazione del preposto intervento;
- che pertanto tali opere sono in grado di perseguire un obiettivo ritenuto prioritario dal Comune di Chioggia, dal Comune di Rosolina, e anche dalla Regione del Veneto tra i cui compiti istituzionali rientra lo sviluppo e la promozione turistica, nonché, l'obiettivo di tutelare la qualità dell'acqua della laguna, di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia;
- che il Magistrato alle Acque di Venezia ritiene che, al fine di sperimentarne gli effetti, questo intervento, per pervenire a risultati significativi, debba riguardare un arco temporale non inferiore a quattro anni, estendendosi perciò al periodo 1999-2002;
- che l'intervento il cui costo presunto è sti-

<sup>9</sup> Il presente Accordo di programma, sottoscritto a Venezia il 10 marzo 1999, ha per oggetto "la progettazione e la realizzazione per il periodo 1999-2002 dell'intervento a carattere sperimentale di difesa dall'inquinamento delle acque dolci dei fiumi Brenta e Adige". Gli interventi previsti sono descritti alle pagg. 40-42 di questo stesso numero dei "Quaderni trimestrali", nella specifica scheda contenuta nella rubrica Studi, progetti e opere

mato in L. 5.165.000.000 e sarà finanziato per le riferite ragioni, dal Magistrato alle Acque di Venezia per una quota non inferiore al 35%, dal Comune di Chioggia, per una quota non inferiore al 6%, dal Comune di Rosolina per una quota non inferiore al 2% e dalla Regione del Veneto per una quota non inferiore al 57%;

che il Magistrato alle Acque di Venezia provvederà a redigere il progetto esecutivo dell'intervento che sarà inoltrato alla Regione del Veneto e alle Amministrazioni comunali preliminarmente alla sua approvazione, affinché facciano pervenire osservazioni e prescrizioni.

Tutto ciò premesso e considerato. Le Amministrazioni come sopra rappresentate convengono:

*Art. 1*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e hanno valore di fatto.

*Art. 2*

Il presente accordo ha per oggetto la progettazione e la realizzazione per il periodo 1999-2002 dell'intervento a carattere sperimentale di difesa dall'inquinamento delle acque dolci dei fiumi Brenta e Adige.

Poiché il Magistrato alle Acque di Venezia ha progettato e sta realizzando gli interventi di difesa dei litorali di Sottomarina e di Isola Verde, nell'ambito dei quali è prevista la sistemazione della sponda sinistra delle foci del Brenta e dell'Adige, si individua nel stesso Magistrato alle Acque l'Ente attuatore della progettazione ed esecuzione dell'intervento, essendo lo stesso competente alla realizzazione delle opere di difesa dei litorali cui l'intervento in oggetto è connesso. Il Magistrato alle Acque verificherà la possibilità di ottimizzare, anche ai fini prima evidenziati, l'estensione longitudinale dei pennelli in scogliera in costruzione sulle sponde sinistre del Brenta e dell'Adige.

*Art. 3*

L'investimento per la realizzazione delle attività sarà sostenuto dalle Amministrazioni Comunali di Chioggia e Rosolina, dalla Re-

gione del Veneto e dall'Amministrazione Statale - in particolare il Comune di Chioggia, il Comune di Rosolina, la Regione del Veneto e il Magistrato alle Acque di Venezia si impegnano rispettivamente ad assicurare un contributo pari al 6% al 2% al 57% e al 35% dell'importo complessivo delle opere così come risulterà dalla progettazione esecutiva e comunque non superiore a L. 5.165.000.000.

*Art. 4*

Il progetto sarà approvato dal Magistrato alle Acque di Venezia, cui spetta acquisire i necessari pareri e autorizzazioni dal Comune di Chioggia, dal Comune di Rosolina e dalla Regione del Veneto che si impegnano a esprimersi entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inoltro degli elaborati progettuali da parte del Magistrato alle Acque di Venezia.

*Art. 5*

Secondo quanto disposto dal presente accordo il Comune di Chioggia, il Comune di Rosolina e la Regione del Veneto individuano ex art. 8 del DPR 20/4/1994 n. 367 nel Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia il funzionario delegato all'attuazione dell'intervento di cui all'art. 2.

I contributi di competenza del Comune di Chioggia, del Comune di Rosolina e della Regione del Veneto saranno accreditati su un apposito conto corrente in corrispondenza dell'avanzamento delle attività e presentazione di idonea documentazione.

*Art. 6*

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario apportare varianti al progetto approvato dal Magistrato alle Acque di Venezia si provvederà con le modalità di cui all'art. 4.

*Art. 7*

Il presente accordo ha durata di anni 4 (quattro) decorrente dalla sua pubblicazione sul BUR il cui onere è a totale carico dello Stato.

*Art. 8*

Per la vigilanza sull'attuazione del presente accordo si applicano le norme di cui all'art. 27 della legge 142/1990. A tal fine è istituita una Commissione formata da un rappresentante tecnico di ciascun Ente e presieduta dal rappresentante della Regione del Veneto.